

ALESSIO LO GIUDICE

Professore ordinario di Filosofia del Diritto
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina
alessio.logiudice@unime.it

L'EMERGENZA PERMANENTE E LO STATO DI SICUREZZA NELL'ERA DELLA TECNICA

THE PERMANENT EMERGENCY AND THE STATE OF SECURITY IN THE AGE OF TECHNICS

SINTESI

L'articolo propone di inquadrare i provvedimenti di natura giuridica adottati a livello locale dagli Stati nazionali, a fronte delle contemporanee situazioni di emergenza, nel contesto irreversibile, e politicamente non governato, della techno-economia globale. Un contesto che sancisce l'assenza della categoria della sovranità e che mostra come ciò che stiamo vivendo rappresenti una condizione di emergenza permanente e non uno stato di eccezione. Siamo dinanzi ad uno scenario nel quale le scelte politiche non sono in grado di determinare nuovi ordini volti a normalizzare una situazione anormale (sarebbe questa la situazione tipica dello stato di eccezione). Piuttosto, assistiamo alle reazioni strutturali e impersonali degli ordini dati (o meglio degli ordinamenti) di fronte a minacce permanenti che sono tali proprio perché indissolubilmente intrecciate con l'incessante (permanente) processo di globalizzazione che le alimenta. Reazioni che hanno determinato, nel tempo, una pericolosa tendenza verso una peculiare forma di Stato di sicurezza. Tali meccanismi di reazione ordinamentale vanno compresi nella loro portata concettuale se s'intende provare a governarne, per quanto possibile, il funzionamento, ridimensionando gli effetti violenti che essi producono in relazione alla tutela delle nostre libertà fondamentali.

ABSTRACT

The article aims at framing the present legal acts, enacted at a national level in order to face with contemporary emergency situations, within the irreversible and politically ungoverned context of global techno-economy. Such a context determines the absence of the category of sovereignty and shows that our situation has to be read as a condition of permanent emergency and not as a state of exception. Indeed, we are dealing with a scenario where political choices are not able to establish new orders devoted to normalizing an abnormal situation (that would be the typical situation expressed by a state of exception). We are observing structural and impersonal reactions of given political and legal orders against permanent threats strictly linked with the perpetual globalization pro-

cess. Such reactions established a dangerous tendency towards a peculiar form of State of security. Actually, the general conceptual scope of these mechanisms of reactions implemented by legal orders have to be understood if we aim, at least, at trying to govern their way of functioning in order to reduce the violent effects they produce anyway on the protection of our fundamental freedoms.

PAROLE CHIAVE: Emergenza – Sicurezza – Tecnica – Globalizzazione – Libertà.

KEYWORDS: Emergency – Security – Technics – Globalization – Freedom.

INDICE: 1. Crisi. – 2. Stato di eccezione o condizione di emergenza? – 3. La minaccia alla sicurezza nell'era globale della tecnica – 4. Il carattere "impolitico" della globalizzazione. – 5. La deriva securitaria nell'emergenza permanente. – 6. La violenza che minaccia il diritto.

1. Crisi

Nell'ambito delle analisi sorte a commento degli effetti della pandemia da Covid-19, il richiamo al concetto di crisi è uno dei più diffusi. È un richiamo da prendere sul serio se si vuole approntare una cornice concettuale di fondo in grado di inquadrare correttamente il rapporto tra le scelte contingenti del decisore politico e la strisciante trasformazione, sul piano materiale, dell'assetto istituzionale ispirato dall'ideale dello Stato di diritto.

Il concetto di crisi è, come è noto, espressione di una categoria fondamentale della cultura occidentale, e ciò è sicuramente testimoniato dalla sua rilevanza semantica nella lingua greca. Derivando da *krino*, e quindi da separare, decidere, valutare, *krisis* evoca l'idea stessa della decisione ultima e definitiva. Una decisione, in particolare, che ha per oggetto alternative irriducibili come quelle che conducono a scegliere, ad esempio, tra la vita e la morte. E, non a caso, nell'ambito della scuola di Ippocrate la parola *krisis* designa il momento critico di una malattia. La fase in cui al medico tocca, appunto, prevedere quale sarà l'esito della lotta tra la vita e la morte. Nell'apparato teorico aristotelico la *krisis* indica, d'altra parte, tanto la posizione e la conservazione del diritto quanto la decisione fondata su un misurato giudizio politico. Ed è proprio il rapporto tra *krisis* e *judicium* a fare da sfondo ermeneutico alla filosofia dell'azione che ruota intorno al concetto di crisi sin dal mondo antico. Sia *krisis* sia *judicium* rinviano, infatti, ad una costellazione di significati giuridici che, con la cornice teologica del Nuovo Testamento, conducono al giudizio per antonomasia: il giudizio di Dio.

Di conseguenza, come sostiene Reinhart Koselleck, nelle matrici del pensiero occidentale il concetto di crisi comprendeva «*tutte le situazioni decisionali della vita interna ed esterna, della singola persona e della sua comunità. Si trattava sempre di alternative definitive, sulle quali doveva essere presa una decisione adeguata, ma la cui*

realizzazione alternativa era anche insita nella cosa stessa di cui si trattava»¹. È, dunque, l'urgenza dei fatti a porre la questione, a illudere spesso l'uomo circa la possibilità di decidere adeguatamente su una realtà rappresentata in termini alternativi, secondo una logica addirittura binaria, anche quando, a ben vedere, la situazione rispetto alla quale occorre decidere è irriducibile ad alternative chiare e distinte. È il tempo che preme a identificarsi con la crisi. Perché è proprio quando il tempo a disposizione sta per esaurirsi che ci troviamo in crisi in quanto forzati a giudicare e decidere. Lo stato di crisi è, quindi, uno stato in cui occorre giudicare in condizioni di incertezza perché non vi è tempo per acquisire ulteriori informazioni, per valutare tutti gli aspetti della vicenda.

Naturalmente, nella modernità la crisi si trasforma sempre più in un concetto di filosofia della storia, esprimendo il punto di vista di chi presume di poter interpretare il corso della storia a partire dal contesto in cui egli si trova, e assumendo quindi il proprio tempo, necessariamente, come crisi. Ma, a prescindere dai modelli semantici generali riferibili al concetto di crisi, resta insuperata, dal punto di vista dell'esperienza esistenziale, l'idea greca di crisi come condizione nella quale il giudizio non è rinviabile, la situazione in cui si è obbligati a decidere. Non si può non essere, dunque, d'accordo ancora con Koselleck quando sostiene che *«la crisi nel significato greco di necessità di decidere e di agire sotto l'incalzare dell'urgenza rimane un concetto irrinunciabile anche nelle complesse condizioni della società moderna»².*

2. Stato di eccezione o condizione di emergenza?

Ebbene, l'odierno e diffuso utilizzo del termine crisi nelle letture della (e sulla) pandemia acquista un significato preciso nella misura in cui lo associamo proprio all'esperienza del giudizio. L'espressione "giudicare in tempo di crisi" indica l'esperienza diffusa che, meglio di altre, consente di dare un nome e un significato al tempo che stiamo vivendo a causa della pandemia. Ciò che la crisi pone in risalto, del resto, è l'urgenza del giudizio in assenza di criteri generali certi, indiscutibili e stabili, nonostante l'esistenza di linee guida, principi deontologici, pareri scientifici e tecnici. Questa è la situazione dei medici di fronte al dilemma etico, alla scelta tragica da compiere nel triage. Bisogna seguire a tutti i costi il principio della parità di trattamento? Occorre seguire il criterio della maggiore probabilità di successo clinico, con l'annessa valutazione sul discutibile parametro dell'aspettativa di vita? O invece basterebbe attenersi al criterio cronologico: chi prima arriva viene curato fino ad esaurimento posti? Ma è giudizio in assenza di una regola generale indiscutibile anche quello che il decisore politico deve esprimere di fronte alla necessità di aprire o chiudere lo spazio sociale ed economico-produttivo. Lo è perché si tratta di bilanciare, in concreto, principi e interessi costituzionalmente

¹ R. KOSELLECK, *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti* (2006), Bologna, il Mulino, 2009, p. 96.

² *Ivi*, p. 105.

protetti che, nel loro insieme, esprimono la trama complessa di una società³. Mettere in discussione uno qualsiasi di questi principi, dalle libertà alla salute, dall'uguaglianza all'iniziativa economica, comporta comunque una ferita nel tessuto sociale con tempi di recupero assolutamente non prevedibili.

Ma, nonostante tutte queste difficoltà, chi giudica in uno stato di crisi è necessariamente chiamato a deliberare in una situazione letteralmente eccezionale? Sembrerebbe di sì considerata la reviviscenza di categorie buone per tutte le stagioni, come nel caso proprio del diffuso riferimento allo stato di eccezione⁴. Ma siamo davvero di fronte alla necessità di giudicare in uno stato di eccezione? Possiamo coerentemente, traendone tutte le conseguenze, leggere l'emergenza che stiamo vivendo attraverso la categoria dello stato di eccezione? In altre parole, giudicare in tempo di crisi equivale a giudicare sullo stato di eccezione?

In realtà, parafrasando la celebre formula di Carl Schmitt, nella fase che stiamo attraversando non sembra esserci alcun sovrano che decide sullo stato d'eccezione, semplicemente per due ragioni. La prima è che l'emergenza determinata dalla crisi di cui abbiamo contezza è cosa profondamente diversa dallo stato d'eccezione di cui parlava Schmitt⁵. La situazione eccezionale che egli evocava non è, infatti, soltanto una minaccia all'ordine, seppur grave, importante e potenzialmente nociva, ma la destrutturazione stessa dell'ordine, il suo venire meno. Per questo, la situazione eccezionale acquisisce un valore

³ Un imprescindibile riferimento, per cogliere la complessità di tale operazione giuridica e politica, è la teoria della ponderazione o bilanciamento proposta da Robert Alexy nell'ambito della sua teoria dei diritti fondamentali. Cfr. R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali* (1994), Bologna, il Mulino, 2012.

⁴ Penso, ad esempio, agli interventi di Giorgio Agamben che, dopo un primo contributo, pubblicato con il titolo *Lo stato d'eccezione provocato da un'emergenza immotivata*, in *il Manifesto* del 26 febbraio 2020 (<https://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-da-un'emergenza-immotivata/>), ha proposto ulteriori letture della realtà pandemica sul sito dell'editore Quodlibet: <https://www.quodlibet.it/una-voce-giorgio-agamben>.

⁵ La formula originale recita, naturalmente, che «Sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione» e si trova in C. SCHMITT, *Le categorie del politico* (1922), Bologna, il Mulino, 1972, p. 33. Ciò implica che il dominio di azione dell'istituzione sovrana non è compreso dal campo del diritto positivo proprio perché la situazione eccezionale non è giuridicamente né prevedibile né regolabile. Al contrario, è il potere di chi, o di cosa, si afferma come sovrano a determinare le condizioni di normalità sociale entro le quali può essere applicato il diritto. La sovranità va intesa dunque come concetto limite, che non si apprende nella vita istituzionale ordinaria bensì nell'eccezionalità di una situazione che la rende manifesta, sempre che un sovrano ci sia davvero. È, quindi, la stessa evidente riconducibilità a norme giuridiche di diritto positivo delle decisioni, apparentemente politiche, assunte in questi mesi, al di là della critica sull'utilizzo appropriato di uno specifico strumento normativo, ad escludere il carattere eccezionale della situazione. Stupisce, da questo punto di vista, che proprio Agamben, autore di uno degli studi più acuti sullo stato d'eccezione, non abbia, a quanto pare, tenuto conto di questa considerazione nei suoi interventi recenti. Al contrario, una tale considerazione è ben presente in altri suoi lavori sistematici: «False sono tutte quelle dottrine che cercano di annettere immediatamente lo stato di eccezione al diritto; e tali sono sia la teoria della necessità come fonte giuridica originaria sia quella che vede nello stato di eccezione l'esercizio di un diritto dello stato alla propria difesa o il ripristino di un originario stato pleromatico del diritto» (G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri 2003, p. 66).

anche simbolico non riducibile all'idea dell'emergenza: «*Con stato d'eccezione va inteso un concetto generale della dottrina dello Stato, e non qualsiasi ordinanza d'emergenza o stato d'assedio*»⁶. La seconda è che l'emergenza non si è manifestata attraverso una decisione, non si è costituita per mezzo della decisione sul caso d'eccezione. È semplicemente franata sui governi come un fatto travolgente e indecidibile. Al contrario, seguendo la riflessione di Schmitt, è la decisione sul fatto stesso che sussista uno stato d'eccezione, e su ciò che occorre fare per superarlo, a manifestare la “sovrانيتà” di colui che se ne fa carico attraverso una decisione in sé eminente. Attraverso il caso limite dello stato d'eccezione, che consente di misurare il concetto limite della sovranità, Schmitt, in realtà, riconduce la riflessione teorica sul potere sovrano all'assenza di vincoli come origine concettuale di qualsivoglia sovranità: «*Tanto il presupposto quanto il contenuto della competenza sono qui [rispetto allo stato d'eccezione] necessariamente illimitati*»⁷.

Con tutto questo, non intendo dire che non ci siano state scelte politiche e che non siano stati commessi errori da parte dei governi nel tentativo di gestire gli effetti della pandemia. Né esonerare alcuno dalle proprie responsabilità. Intendo, invece, sostenere che ciò che stiamo vivendo rappresenta una condizione di emergenza e non uno stato di eccezione. E intendo provare a ragionare sulla torsione che lo Stato di diritto subisce verso una forma di Stato di sicurezza, causata dalla necessità di affrontare una, più emergenze, o addirittura una condizione di emergenza permanente. Quest'ultima rappresenta, a ben vedere, proprio l'opposto concettuale dello stato di eccezione.

3. La minaccia alla sicurezza nell'era globale della tecnica

Il nesso tra sicurezza e potere ha un carattere fondativo rispetto all'istituzione del legame sociale⁸. Ciò è vero soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione all'esperienza moderna. Infatti, è il processo di secolarizzazione a fare da sfondo a una riconfigurazione dei fondamenti di giustificazione del potere che si consolida a partire dal XVII secolo⁹. La secolarizzazione, infatti, implica il passaggio, nella sfera delle condizioni che legittimano l'ordine, dal tempo di Dio al tempo secolare del soggetto. Un

⁶ C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, cit., p. 33.

⁷ *Ivi*, p. 34.

⁸ Nell'ambito di una letteratura sul tema naturalmente vasta si segnala, anche per il suo valore ricognitivo, T. GRECO (a cura di), *Dimensioni della sicurezza*, Torino, Giappichelli, 2009.

⁹ Per un'analisi dei significati attribuibili al processo di secolarizzazione, soprattutto in relazione agli effetti istituzionali comprensibili da un punto di vista filosofico-giuridico, cfr., tra gli altri, L. LOMBARDI VALLAURI, G. DILCHER (a cura di), *Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno*, Milano, Giuffrè, 1981; F. D'AGOSTINO, *Diritto e secolarizzazione. Pagine di filosofia giuridica e politica*, Milano, Giuffrè, 1982. Per un'analisi approfondita della complessità storica e semantica che caratterizza il concetto di secolarizzazione, si rinvia inoltre a G. MARRAMAO, *Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo*, Roma, Editori Riuniti, 1983; ID., *L'ordine di-sincantato*, Roma, Editori Riuniti, 1985; ID., *Cielo e terra. Genealogia della secolarizzazione*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

tempo confinato nel secolo, nell'arco di una vita, o comunque nell'arco di una o, al massimo, due generazioni. Non è cioè il tempo dell'eternità e non è il tempo di una totalità. È invece il tempo di una singolarità che, seppure pensata in universale, misura la legittimità dell'ordine a cui appartenere attraverso i limiti della propria presenza nel mondo¹⁰. In questo senso, il tempo del secolo esclude la rilevanza legittimante di fini che trascendono la dimensione umana, perché è proprio tale dimensione, basata sul fondamento metafisico del soggetto, ad avere bisogno di una giustificazione nel mondo.

Di conseguenza, l'esigenza della sicurezza, declinata innanzitutto come protezione della vita, come richiesta di sopravvivenza, acquista una decisiva funzione legittimante in epoca moderna. Proprio perché il bisogno di sicurezza appartiene integralmente alla dimensione mondana, al tempo dell'uomo. La sicurezza, intesa come protezione del bene della vita, esprime una richiesta essenziale per l'uomo nel mondo e quindi incarna un fondamentale motivo di giustificazione del potere. Non a caso, già nelle prime teorie moderne in cui si ritrovano i fondamenti dell'idea di Stato, il tema della sicurezza è centrale, a prescindere dalle diverse sfumature e dalla forma istituzionale infine proposta. A titolo di mero esempio, basti pensare a come tanto nella grammatica filosofica di Thomas Hobbes¹¹, quanto in quella di John Locke¹² e Jean-Jacques Rousseau¹³, la sicurezza giochi un ruolo decisivo nella formulazione dell'ipotesi contrattualista quale fondamento razionale di legittimazione dell'autorità e quindi del potere da essa esercitato.

Ma già nelle teorie dei contrattualisti citati si coglie l'ambiguità di fondo che caratterizza la categoria della sicurezza. Essa è, infatti, tanto interesse supremo di una collettività che, nel nome di quest'ultimo, può limitare l'esercizio delle libertà degli individui, quanto condizione indispensabile per l'esercizio delle libertà stesse. Del resto, l'ambiguità costitutiva che possiamo cogliere nel concetto di sicurezza, allorché si intreccia con quello di potere, presta, naturalmente, il fianco alla manipolazione politica¹⁴. E quindi, come la storia ha spesso mostrato, l'esigenza di sicurezza, abilmente narrata, può diventare lo strumento per giungere al diverso fine, cui spesso mirano i

¹⁰ Sul rapporto tra il concetto di secolarizzazione e quello di tempo, cfr., tra gli altri, R. BRAGUE, *Non esiste una società secolare?*, in S. BELARDINELLI, L. ALLODI, L. GATTAMORTA (a cura di), *Verso una società post-secolare?*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 83-93; C. TAYLOR, *L'età secolare*, Milano, Feltrinelli, 2009.

¹¹ Cfr. T. HOBBS, *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile* (1651), Roma-Bari, Laterza, 2001.

¹² Cfr. J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile* (1690), Milano, Rizzoli, 1998.

¹³ J.-J., ROUSSEAU, *Il contratto sociale* (1762), Torino, Einaudi, 1994.

¹⁴ In questa sede, il concetto di sicurezza è inteso in un'accezione ampia tale da comprendere diverse declinazioni. In questo senso, sulla scorta di quanto precisato, ad esempio, da T.F. GIUPPONI, *Le dimensioni costituzionali della sicurezza*, Bologna, Bonomo, 2010, nell'ampio concetto di sicurezza vanno incluse direttrici diversificate, come quelle relative al rapporto tra sicurezza esterna e sicurezza interna, sicurezza individuale e sicurezza collettiva, sicurezza materiale e sicurezza ideale.

detentori del potere, della limitazione della libertà degli individui¹⁵. Sembrerebbe dunque ragionevole leggere anche secondo la logica strumentale della compressione dell'esercizio di alcuni diritti fondamentali, come condizione che alimenta un esercizio pieno e completo del potere politico, i provvedimenti che in molti Paesi occidentali, non solo europei, sono stati adottati per reagire, da anni, contro la minaccia terroristica di matrice islamica, e adesso contro la minaccia pandemica del Covid-19.

La pandemia ha, certamente, delle caratteristiche distintive che differenziano notevolmente la portata della minaccia che essa rappresenta rispetto a quella incarnata dal terrorismo internazionale degli ultimi 20 anni. I virus, infatti, quali agenti dell'attacco che subiamo, non sono soggetti politici e non rispondono quindi alla logica dell'intenzionalità e della contrapposizione politica a cui si può reagire con le previsioni strategiche. Sono dei parassiti obbligati. Le loro dimensioni variano dai 28 ai 200 nanometri (miliardesimi di metro), di conseguenza sono visibili solo al microscopio elettronico e, politicamente, invisibili. Ciò che però accomuna la minaccia terroristica e quella pandemica è il bene che, in via immediata, esse mettono in discussione. Naturalmente, è il bene della vita. Ma anche il bene che in via mediata è posto in pericolo è il medesimo. Infatti, per le conseguenze sociali che entrambe le minacce hanno prodotto, il bene della libertà individuale, quale tratto caratteristico della forma di vita occidentale, rappresenta un ulteriore oggetto di minaccia. Si tratta di fattori comuni che non vanno sottovalutati. Non a caso, sono molti i leader politici che, in questi anni e in questi mesi, di fronte sia alla minaccia del terrorismo sia a quella della pandemia hanno fatto riferimento al concetto di guerra e al corollario di sentimenti e atteggiamenti che tale concetto porta con sé.

D'altra parte, tanto il terrorismo globale internazionale quanto la pandemia acquistano un significato particolare, il loro proprio significato, entro la condizione contemporanea dell'uomo nell'era della tecnica. Di un uomo cioè che ha così tanto moltiplicato le sue appendici tecnologiche, quali mezzi che servono per conoscere e agire, sino a diventare egli stesso un prodotto tecnologico. La tecnologia, infatti, ricade incessantemente sull'uomo e sulla società: con un effetto di rimbalzo si riflette costantemente indietro foggiando il nostro modo di essere uomini¹⁶. Ebbene, l'uomo nell'era della tecnica è il

¹⁵ La narrazione genera una determinata percezione soggettiva della sicurezza individuale e collettiva su cui si gioca anche la possibilità di giustificare un determinato esercizio del potere. E lo stesso bilanciamento costituzionale tra libertà e sicurezza rischia di essere influenzato dalla percezione della sicurezza socialmente diffusa. L'interrogativo potrebbe essere formulato nei termini seguenti: «il soddisfacimento del bene "sicurezza" inteso in senso soggettivo può comprimere la tutela dei beni specifici costituzionalmente protetti, subordinando il bilanciamento tra i medesimi all'obiettivo di rafforzare la percezione soggettiva della sicurezza stessa?» (M. DOGLIANI, *Il volto costituzionale della sicurezza*, in G. Cocco, (a cura di), *I diversi volti della sicurezza*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 6).

¹⁶ Per una magistrale riflessione sull'effetto retroflesso della tecnica si rimanda a C. SINI, *L'uomo, la macchina, l'automa. Lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto*, Torino, Bollati Boringhieri 2009. Resta poi insuperabile la lezione antropologica di A. GEHLEN, *L'uomo nell'era*

principale veicolo che genera gli effetti globali del terrorismo e della pandemia. In quanto prodotto tecnologico, egli, infatti, non può fare a meno di essere se stesso, quindi di dare vita ad attività sociali, economiche e produttive globalmente interconnesse dal punto di vista tecnico, con tutto ciò che ne consegue rispetto, ad esempio, alla mobilità e ai trasporti. Attività che alimentano e rendono possibili, tecnicamente, gli effetti sia delle azioni terroristiche sia della diffusione del virus.

Inoltre, l'emergenza data dalla pandemia di Covid-19 ha mostrato un tratto caratteristico dei sistemi sociali nell'epoca della globalizzazione che anche la minaccia terroristica aveva già reso evidente. Tali sistemi, sullo sfondo di un mondo reale strutturalmente complesso, si trovano a fronteggiare un ambiente nel quale il numero delle situazioni particolari, dato dalle possibilità concrete e attuabili, è aumentato esponenzialmente a causa dell'accelerazione del processo tecnologico ed economico. La selezione delle possibilità offerte dall'ambiente, volta a ridurre il divario tra la molteplicità delle esperienze possibili e quelle attuabili, e cioè volta a ridurre la complessità sociale, è, di conseguenza, sempre più ingovernabile. Come ha magistralmente spiegato Niklas Luhmann, la riduzione di tale complessità è l'operazione che costituisce, e in qualche modo giustifica, i sistemi e, in particolar modo, i sottosistemi sociali (diritto, politica, economia, scienza, morale etc.) quali strumenti specifici volti a diminuire la distanza che esiste tra aspettative e possibilità concretamente esperibili¹⁷. L'ambiente globale è però un ambiente incredibilmente complesso. I sistemi sociali faticano a delimitare il proprio ambito rispetto a tale ambiente e un sottosistema come quello politico, chiamato, attraverso l'esercizio del potere delle forze politiche e della pubblica amministrazione¹⁸, a governare la complessità, finisce con il mostrarsi sempre più inefficace e inadeguato.

Per evocare una categoria impegnativa, ciò che si determina è, dunque, l'assenza del sovrano e non certo la presenza di colui che decide sullo stato di eccezione. Si determina, cioè, l'assenza di colui (in senso figurato) che decide in maniera eminentemente politica affermando una specifica interpretazione dell'interesse generale. Ma si tratta di una novità? L'assenza del sovrano, che in una democrazia è il popolo rappresentato nelle istituzioni che decidono in nome dell'interesse generale, si è notata soltanto adesso, in occasione della necessità di gestire gli effetti della pandemia, o negli ultimi venti anni di lotta al terrorismo globale? A ben vedere, il sovrano assente è l'emblema del consolidato e progressivo processo di arretramento del piano politico rispetto a quello tecnico-economico. Il sovrano non è assente soltanto nei singoli Stati nazionali (da qui, e anche da altro, l'evidente miopia dei sovranismi del nostro tempo). Il sovrano è assente a livello continentale e regionale (vedi l'Unione Europea). Il

della tecnica (1957), Roma, Armando Editore, 2003.

¹⁷ Cfr., N. LUHMANN, *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale* (1984), Bologna, il Mulino, 1990.

¹⁸ Cfr. N. LUHMANN, *Stato di diritto e sistema sociale* (1971), Napoli, Guida, 1978; ID., *Potere e complessità sociale* (1975), Milano, il Saggiatore, 1979.

sovrano è assente soprattutto a livello globale, dove più che in altri “luoghi” sarebbe necessaria la sua presenza, vista la portata sempre più globale delle questioni che incidono sulla vita quotidiana di ciascuno di noi. La crisi scaturita dal Coronavirus non fa altro, dunque, che rendere straordinariamente evidente un processo che è da tempo in pieno svolgimento e che già la minaccia del terrorismo internazionale aveva portato alla luce.

4. Il carattere “impolitico” della globalizzazione

Nell'edizione del 16 maggio 2020, il titolo della pagina di copertina dell'*Economist* non poteva essere più emblematico: «*Goodbye globalisation. The dangerous lure of self-sufficiency*». Nell'editoriale, intitolato «*Has covid-19 killed globalisation?*», si spiega come ci sia «una nuova propensione all'autosufficienza e alla chiusura delle frontiere in tutto il mondo, al punto che circa il 90% della popolazione mondiale vive in stati con le frontiere chiuse». La conseguenza di tutto questo, si precisa nell'editoriale, «è che la circolazione di persone, merci e capitali ha subito un calo verticale, probabilmente senza precedenti». D'altra parte, poche settimane prima il presidente francese Macron, sulle pagine del *Financial Times*, dichiarava di considerare la pandemia da Covid-19 «come un evento che cambierà la natura della globalizzazione e la struttura del capitalismo internazionale». E anche il Presidente Trump, in una intervista a *Fox Business*, ribadiva l'impatto epocale del Covid-19 sul piano della politica economica internazionale: «*Questa pandemia dimostra che l'era della globalizzazione è finita*». L'impressione è che queste considerazioni, per certi versi apocalittiche, sugli effetti di sistema della pandemia da Covid-19, andrebbero riviste riflettendo in maniera più analitica almeno su due fondamentali versanti del processo di globalizzazione: quello economico e quello politico.

Rispetto al primo versante occorre ricordare come il processo di globalizzazione sia, innanzitutto, una forma di esasperazione delle interdipendenze a livello economico¹⁹. Esasperazione resa possibile, come sopra ricordato, dall'evoluzione tecnica. Non comprenderemmo, infatti, l'espansione del processo di globalizzazione se non fossimo in grado di considerare la rilevanza della rivoluzione tecnologica (in particolare nel settore dei trasporti e in quello delle Ict, cioè delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), e il conseguente abbattimento dei costi logistici e di trasporto. La globalizzazione è, dunque, un prodotto della tecnica, assecondato nel suo sviluppo da scelte politiche favorevoli alla liberalizzazione del commercio internazionale. Scelte politiche che, a loro volta, hanno trovato stimolo e compimento nel contesto geopolitico favorevole che si è determinato con la caduta del Muro di Berlino. In ogni caso, in quanto prodotto della tecnica, il

¹⁹ La letteratura sui processi di globalizzazione è, naturalmente, sterminata. In questa sede è, quanto meno, doveroso il riferimento a U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria* (1997), Roma, Carocci, 1999; Z. BAUMAN, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone* (1998), Roma-Bari, Laterza, 1999.

processo di globalizzazione economica è, per certi versi, irreversibile. Lo scopo strutturale della tecnica è, infatti, il suo stesso potenziamento. Vivendo nell'era della tecnica avanzata, comprendiamo tutti come quest'ultima non sia mossa da fini prefissati, bensì dalla logica interna di un autopotenziamento sempre più accelerato dai risultati raggiunti²⁰. È ragionevole presumere che questa dinamica, una volta innescata, non possa essere ostacolata efficacemente dalle momentanee reazioni politiche di chiusura scaturite dall'impatto della pandemia.

La logica della tecnica è, infatti, destinata a prevalere perché ha generato un processo, come è quello di globalizzazione, radicato in profondità nella struttura organizzativa delle catene del valore. L'interconnessione tra le diverse economie mondiali, a livello tecnologico e infrastrutturale, è il prodotto di 50 anni di investimenti e scelte organizzative che non possono essere revocati in virtù di un semplice atto legislativo o di decisioni politiche contingenti. Del resto, la tecnica incide così profondamente sulla dimensione sociale da determinare l'auto-rappresentazione stessa dell'uomo. Scelte politiche definitivamente in grado di interrompere il processo di globalizzazione sono improbabili perché l'uomo, da sempre *homo technologicus*, oggi inquadra sistematicamente, più o meno consapevolmente, e con tutte le eccezioni del caso, la propria esistenza nella dimensione globale della tecnica avanzata. L'*homo technologicus* è tale, infatti, non soltanto nelle azioni che determinano macroscopicamente i processi speculativi del capitalismo finanziario, ma anche nelle molteplici condotte quotidiane che presuppongono un'interconnessione tecnologica a livello globale. Sul versante economico (che è quello originario), dunque, il *requiem* della globalizzazione appare quanto meno affrettato se non proprio ingiustificato.

Cosa si può invece affermare rispetto al versante politico? Questo lato della medaglia del processo di globalizzazione va associato, soprattutto, alla gamma di esperienze riconducibili alla cosiddetta *governance* globale²¹. Si pensi a realtà prevalentemente di tipo settoriale che, a prescindere dalla genesi storica e dall'inquadramento giuridico, sono finalizzate a coordinare le scelte politiche in senso lato a livello globale e che, per questa ragione, possono essere considerate come vere e proprie istituzioni della globalizzazione²² (ad esempio

²⁰ Cfr., tra gli altri, E. SEVERINO, *Il destino della tecnica*, Milano, Rizzoli, 1998; U. GALIMBERTI, *Psiche e Techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, Feltrinelli, 1999.

²¹ La letteratura su tale concetto, strutturalmente ambiguo, è ormai vasta. Per il loro prezioso carattere ricostruttivo e per la profondità dell'analisi, si segnalano comunque i seguenti lavori: J. N. ROSENAU, E. O. CZEMPIEL, *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; J. KOOIMAN, *Modern Governance: New Government-Society Interactions*, London, Sage, 1993; A. PALUMBO, S. VACCARO, *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell'era globale*, Milano, Mimesis, 2007; M. R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto*, Bologna, il Mulino, 2010; A. ANDRONICO, *Viaggio al termine del diritto. Saggio sulla governance*, Torino, Giappichelli, 2012; G. FIASCHI (a cura di), *Governance: Oltre lo Stato?*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.

²² Per un'analisi della fenomenologia delle istituzioni della globalizzazione si rimanda a M. R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bolo-

WTO, OMS, OIL, Fondo monetario internazionale, Banca Mondiale, Icaan etc.). Ebbene, limitandosi ai casi più recenti, e cioè alla minaccia terroristica globale esplosa nel 2001 e mai sopita, alla crisi economica del 2008 e, naturalmente, alla crisi sanitaria del 2020, è risultata evidente l'incapacità delle competenti organizzazioni a governare fenomeni di natura globale così rilevanti. A ciò potremmo aggiungere l'incapacità, a titolo ancora di esempio, delle organizzazioni tradizionali, come le Nazioni Unite, a fronteggiare efficacemente un problema emblematicamente globale qual è quello rappresentato dai cambiamenti climatici. Tutto questo ci induce a sostenere che alla globalizzazione economica non corrisponde, oggi, un adeguato livello organizzativo politico in grado di governare fenomeni di rilevanza sociale che sempre più assumono una portata globale. Dunque i tentativi di dirigere politicamente la globalizzazione sono sin qui falliti a dimostrazione del carattere radicalmente "impolitico", in senso tradizionale, del processo che l'ha innescata. Un processo che è, appunto, refrattario a qualsiasi forma di governo politico. Le ragioni di questi fallimenti sono molteplici e non è questa la sede per approfondirle. In ogni caso, tra le ragioni del fallimento non va esclusa la prevalenza di un approccio economicistico che, in realtà, ha ispirato l'attività di gran parte delle istituzioni della globalizzazione. Un approccio che, evidentemente, non ha consentito di affermare, a livello globale, il primato del governo politico sui processi economici. Al contrario, si è avuta spesso l'impressione di trovarsi di fronte all'assenza di un controllo politico, in particolar modo di tipo democratico, dei processi decisionali globali che incidono sulle nostre vite. E ciò proprio perché le uniche istituzioni politiche effettive sono rimaste anacronisticamente ancorate al livello nazionale²³. La pandemia da Covid-19, e la conseguente incapacità di governarla a livello globale (così come già avvenuto nei confronti del terrorismo), come mostrato ad esempio dall'azione quanto meno evanescente dell'OMS, non ha dunque fatto altro che confermare il ritardo sul piano politico dei processi di globalizzazione. A questo livello non vi è traccia di una politica effettivamente globale, di quella che Jürgen Habermas ha più volte definito come una politica interna mondiale.

5. La deriva securitaria nell'emergenza permanente

È dunque nel contesto irreversibile, e politicamente non governato, della tecno-economia globale che vanno compresi i provvedimenti adottati a livello locale dagli Stati nazionali nelle contemporanee situazioni di emergenza. Un contesto che sancisce, come ricordato in precedenza, l'assenza del sovrano. Siamo dinanzi, quindi, ad uno scenario nel quale le scelte politiche non sono in

gna, il Mulino, 2000.

²³ Il tema è stato posto in maniera impareggiabile già da J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia* (1998), Milano, Feltrinelli, 2002.

grado di determinare nuovi ordini volti a normalizzare una situazione anormale (sarebbe questa la situazione tipica dello stato di eccezione). Piuttosto, assistiamo, come si preciserà nel prossimo paragrafo, alle reazioni strutturali e impersonali degli ordini (o meglio degli ordinamenti) dati di fronte a minacce permanenti che sono tali proprio perché indissolubilmente intrecciate con l'incessante (permanente) processo di globalizzazione che le alimenta. Reazioni che hanno determinato, nel tempo, una pericolosa tendenza verso una peculiare forma di Stato di sicurezza. In questo senso, analogamente a quanto accaduto a seguito dei più importanti attentati terroristici di matrice islamica, molti Paesi europei, a fronte della minaccia pandemica, hanno reiterato, con diverse sfumature, uno schema politico generale che ha determinato, semplificando, tre effetti principali. Il primo è rappresentato dall'adozione di misure restrittive delle libertà fondamentali, da quella di movimento a quella economica. Al di là del macroscopico caso ungherese, si è trattato, sin qui, di provvedimenti tendenzialmente temporanei e valutati come proporzionali rispetto all'obiettivo perseguito, dato naturalmente dall'esigenza di limitare i contagi a tutela della salute di ciascun cittadino. Il secondo effetto s'incarna nella centralità assunta dal potere esecutivo (attraverso le sue diverse articolazioni) nella regolazione delle condotte degli individui. Il terzo effetto, come conseguenza dell'effetto precedente, è dato dalla marginalizzazione del ruolo dei Parlamenti e quindi, di fatto, dalla limitazione del funzionamento della forma democratica, giustificata dall'esigenza di affrontare l'emergenza sanitaria.

A prescindere dai giudizi di merito sui singoli provvedimenti, sulle diverse strategie seguite dai diversi Paesi europei, e al netto delle differenze tra gli stessi Paesi che generano una configurazione diversa degli effetti appena elencati, siamo comunque di fronte ad un'articolazione del rapporto tra sicurezza e potere che ricorda, nella forma, proprio ciò che solitamente avviene nei contesti bellici. Conseguenza di tutto questo è, sicuramente, un'alterazione dell'equilibrio tra sicurezza, libertà e democrazia. Possiamo quindi ragionevolmente affermare che la gestione della pandemia da parte dei Paesi europei abbia prodotto un'affievolimento generalizzato dell'applicazione dei principi tipici dello Stato di diritto democratico. Siamo dunque di fronte ad uno squilibrio istituzionale che, se da una parte è comprensibile alla luce della portata della pandemia che stiamo fronteggiando, dall'altra consolida una deriva securitaria già in atto da tempo. Una deriva che produce atti di "violenza dotata di autorità" (*Gewalt*) che tipicamente si sostanziano nella limitazione reiterata (a volte indeterminata) delle libertà fondamentali.

Come già accennato, si tratta di una tendenza che, in epoca recente, ha avuto sicuramente origine nella reazione globale all'attentato alle Torri Gemelle del 2001 e che si è ulteriormente consolidata in occasione della recrudescenza della minaccia terroristica ad opera dell'ISIS nel secondo decennio del XXI secolo. Questa tendenza si concretizza attraverso la progressiva erosione degli spazi di libertà che uno Stato di diritto dovrebbe garantire, giustificata dall'esigenza, in nome proprio della possibilità di tornare a vivere tali spazi, di contrastare la minaccia contingente. La tendenza si caratterizza per gli effetti di

lungo termine che derivano dalla sospensione dei principi dello Stato di diritto, e che, proiettandosi in un tempo indefinito, sono in grado di incidere violentemente sulle nostre vite a prescindere dalla persistenza del pericolo originario. Siamo di fronte, naturalmente, a un processo che ha coinvolto in vario modo l'Occidente e che ha trovato negli Stati Uniti, e nella Francia colpita dalla strage del *Bataclan*, degli esempi emblematici. L'impressione è comunque che una nozione tanto vaga, quanto totalizzante, di sicurezza sia sempre più in grado di prendere il sopravvento su altre categorie politiche, determinando una riconfigurazione dello Stato di diritto e tendendo così più al suo tradimento che alla sua protezione²⁴. La prevenzione rischia di ridursi, nel lungo termine, a una sorta di obiettivo apparente, dietro il quale sembrerebbe celarsi la volontà di stabilire uno Stato di sicurezza fondato su controlli e limitazioni sempre più generalizzati e invasivi.

A quanto appena affermato si potrebbe obiettare che le misure di emergenza sono state sempre comprese e adottate nei regimi costituzionali moderni quali reazioni temporanee e provvisorie a minacce comunque contingenti. Ma il carattere sempre più indefinito e sfuggente delle minacce che scompaginano gli assetti della società contemporanea (dal terrorismo di matrice islamica alla pandemia di Covid-19), unito all'impossibilità di identificare univocamente tali minacce e di comprenderne la reale portata, producono oggi, a ben vedere, le condizioni per uno stato di emergenza permanente e non certo contingente²⁵. Per una reazione, dunque, dagli effetti indeterminati. Producono i presupposti di uno Stato di sicurezza che rischia di trasformare radicalmente i termini del legame sociale a partire dalla base stessa dell'atteggiamento politico che, nella tradizione dello Stato di diritto, denota i singoli individui rispetto all'autorità pubblica. Naturalmente, il bene della sicurezza, come si è mostrato in precedenza, ha rappresentato e rappresenta uno dei fattori di legittimazione dello Stato moderno. Quindi, apparentemente, non ci sarebbe nulla di nuovo nelle tendenze contemporanee. La gestione della sicurezza è, infatti, una delle prerogative più importanti, e allo stesso tempo ambivalenti, dello Stato e delle istituzioni politiche liberali. Ma, in realtà, uno Stato di sicurezza deforma persino il significato che nella modernità ha assunto il monopolio della sicurezza da parte delle istituzioni.

L'impressione è di trovarsi in una condizione che supera la tipologia del potere nello Stato moderno magistralmente delineata da Michel Foucault. Supera sicuramente il potere sovrano che, in nome della sicurezza del sovrano stesso, dispone della vita e della morte: «*il diritto di far morire o di lasciar vivere*»²⁶.

²⁴ Per una magistrale ricostruzione storico-filosofica dell'idea di Stato di diritto, come forma di stato nella quale la limitazione giuridica del potere garantisce uno spazio alla rivendicazione e alla tutela dei diritti fondamentali degli individui, è d'obbligo il rinvio a P. COSTA, D. ZOLO, (a cura di), *Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano, Feltrinelli, 2002.

²⁵ Sulle distorsioni prodotte dalla narrazione di uno stato di emergenza permanente cfr. ancora G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, cit.

²⁶ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1* (1976), Milano, Feltrinelli, 2005, p. 120.

Ma supera anche il potere disciplinare, affermatosi a partire dal XVII secolo in particolare, non più fondato esclusivamente sulla gestione della morte bensì, come sostiene Foucault, sulla perpetuazione, e quindi sul controllo, della vita: «*Si potrebbe dire che al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un potere di far vivere o di respingere nella morte*»²⁷. Il potere disciplinare pare, a prima vista, più affine al paradigma della società del controllo e quindi allo Stato di sicurezza. La disciplina dei corpi, la loro amministrazione, la misurata iscrizione, anche attraverso forme di coercizione, dei comportamenti dei singoli entro canovacci prestabiliti e quindi controllabili, tipici appunto della società disciplinare a cui si riferisce Foucault, sembrerebbero coerenti con ciò a cui assistiamo oggi.

Ma, a ben vedere, si tratta soltanto di impressioni. In realtà, la biopolitica della popolazione descritta da Foucault si fonda sull'obiettivo di normalizzare la vita della popolazione stessa in modo da esercitare su di essa un potere generale. Natalità e mortalità, salute e divertimenti sono scrupolosamente regolati per normalizzare e quindi disciplinare e ordinare una società. Il diritto, inteso come norma che normalizza più che come legge che impone, svolge proprio una funzione regolativa e correttiva in base alla lettura di Foucault. Non si tratta infatti di brandire la spada, minacciando la morte attraverso il comando della legge, quanto di distribuire ciò che fa parte del vivente per rendere normalmente docili e funzionali gli individui: «*Un tale potere deve qualificare, misurare, apprezzare, gerarchizzare, piuttosto che manifestarsi nel suo scopo omicida; non deve tracciare la linea che separa i nemici del sovrano dai soggetti obbedienti; opera distribuzioni intorno alla norma*»²⁸.

Ebbene, la tendenza contemporanea sembra invece seguire una direzione opposta alla normalizzazione dei contesti sociali. Prende atto del disordine e sul mantenimento di esso costruisce, per una via quasi obbligata, gli spazi di potere. La gestione e il controllo dell'emergenza, che presuppongono la persistenza dell'emergenza stessa, rappresenterebbero le condizioni tanto per l'acquisizione quanto per l'esercizio del potere. Affermare ciò, naturalmente, non equivale a ridimensionare la pericolosità delle minacce, siano esse rappresentate dal terrorismo o dalla pandemia, né, tanto meno, a sostenere una delle tante tesi complottistiche che sorgono quotidianamente. Equivale, invece, a prendere atto dell'intreccio fra la reale portata dei pericoli contemporanei e il percorso di trasformazione culturale che sta interessando l'Occidente. Lo studio di quest'intreccio, che si riflette nelle dinamiche contemporanee del potere, ci potrebbe consentire di comprendere più a fondo il percorso istituzionale che la nostra forma di vita, più o meno consapevolmente, sta intraprendendo. Del resto, nell'ambito del modello securitario a cui ci stiamo riferendo, le minacce, i pericoli e i conflitti, tutti reali, generano, allo stesso tempo, le condizioni per l'affermazione di meccanismi di potere volti a gestire gli effetti del disordine a patto che il disordine permanga. Tra minaccia e reazione delle istituzioni sembra stabilirsi un circolo vizioso (e violento) che non produce un nuovo ordine

²⁷ *Ivi*, p. 122.

²⁸ *Ivi*, pp. 127-128.

perché comunque non è in grado di produrlo. È un circolo che alimenta, al contrario, rendite di potere attraverso la precarizzazione delle libertà individuali il cui esercizio è destinato a fare i conti con la realtà (o la finzione) di un'emergenza permanente.

6. La violenza che minaccia il diritto

A conclusione di questa riflessione, svolta a partire da alcuni indizi della torsione contemporanea dello Stato di diritto in Stato di sicurezza, occorre segnare una traccia ulteriore. In questo senso, bisogna soffermarsi sulla legge che, secondo Walter Benjamin, regola il rapporto tra diritto e violenza, a prescindere dalla finalità messianico-rivoluzionaria che lo stesso Benjamin, nel suo celebre scritto *Per la critica della violenza*²⁹, attribuisce all'idea di violenza pura. La riflessione di Benjamin trae spunto da una constatazione sempre valida: «Si può formulare come principio universale della presente legislazione europea che tutti i fini naturali di persone singole entrano necessariamente in collisione con fini giuridici quando vengono perseguiti con violenza»³⁰. Ma la tendenza, da parte del diritto, al monopolio della violenza e dell'uso della forza che da tale principio segue, tendenza come è noto già perfettamente individuata da Max Weber, non è causata dall'ovvia pretesa di salvaguardare i fini pratici dell'ordinamento giuridico. In realtà, è il diritto stesso come fenomeno sociale, nel suo complesso, ad essere posto in pericolo se si estendono senza controllo gli spazi della violenza privata. Per questo, Benjamin suggerisce di prendere in considerazione la possibilità che «la violenza, quando non è in possesso del diritto di volta in volta esistente, rappresenti per esso una minaccia, non a causa dei fini che essa persegue, ma della sua semplice esistenza al di fuori del diritto»³¹.

Ebbene, seguendo l'ultima frase di Benjamin qui riportata, si potrebbe certamente provare a qualificare come violenza esterna al diritto quella rappresentata dal terrorismo islamico. Potrebbe invece sembrare discutibile qualificare analogamente la violenza esercitata dal Covid-19. Ma è proprio così? In realtà, se adottiamo il punto di vista degli effetti, e non quello delle cause, l'impatto della pandemia si mostra chiaramente come l'esercizio di una violenza generalizzata al di fuori del diritto, priva di qualsiasi carattere pubblico identificabile ed equivalente alla giustapposizione (esponentiale) di atti di violenza singoli. In altre parole, se non si rimane impigliati nella categoria della soggettività "politica" riscontrabile, seppure in maniera *sui generis*, solo nel caso del terrorismo, il fenomeno della pandemia rappresenta comunque una minaccia violenta ed extra-giuridica. Rappresenta una violenza che esiste al di fuori del diritto e che esprime l'esistenza di un "potere" (perché può, perché produce effetti) altro dal diritto, potenzialmente in grado di deporlo. Da questo punto di vista è sor-

²⁹ Cfr. W. BENJAMIN, *Per la critica della violenza*, in ID., *Angelus Novus. Saggi e frammenti* (1955), Torino, Einaudi, 1995.

³⁰ *Ivi*, p. 9.

³¹ *Ibidem*.

prendente come in *Cecità* di José Saramago, il romanzo che più di altri ha immaginato gli effetti sociali ed esistenziali di un'epidemia ingestibile, le istituzioni fatalmente crollino³².

Ed è proprio dalla conoscenza dei tratti di fondo del processo di genesi di ogni ordinamento giuridico che scaturisce il timore nei confronti della minaccia rappresentata dall'esistenza della violenza al di fuori del diritto. La minaccia riflette, infatti, il rapporto costitutivo tra violenza e diritto che Benjamin in un celebre passo riduce al seguente meccanismo: «*Ogni violenza è, come mezzo, potere che pone o che conserva il diritto*»³³. Il diritto avverte come minaccia l'esistenza della violenza al di fuori di esso proprio perché qualsiasi diritto è posto e conservato grazie alla violenza come mezzo. La violenza fuori dal diritto “ricorda” dunque l'origine del diritto stesso e quindi rappresenta una minaccia per l'ordinamento vigente. La complessa indagine di Benjamin trova una felice sintesi nel passo dedicato alla duplice funzione della violenza rispetto al diritto: «*La funzione della violenza nella creazione giuridica è, infatti, duplice nel senso che la creazione giuridica, mentre persegue ciò che viene instaurato come diritto, come scopo con la violenza come mezzo, pure – nell'atto di insediare come diritto lo scopo perseguito – non depone affatto la violenza, ma ne fa solo ora in senso stretto, e cioè immediatamente, violenza creatrice di diritto, in quanto insedia come diritto, col nome di potere, non già uno scopo immune e indipendente dalla violenza, ma intimamente e necessariamente legato a essa. Creazione di diritto è creazione di potere, e in tanto un atto di immediata manifestazione di violenza*»³⁴.

Da questa dinamica segue come, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, una violenza-forza esterna al diritto, che è comunque manifestazione di un contropotere, sebbene non identificabile attraverso la categoria della soggettività, vada necessariamente combattuta per garantire la sopravvivenza dell'ordinamento giuridico, a sua volta espressione di determinati poteri, assetti istituzionali e stili di vita socialmente e storicamente affermatasi. È quindi concettualmente comprensibile come la stessa reazione alla violenza manifestata da un contropotere tenda a generare, in realtà, una relazione dialettica con l'ordinamento giuridico di riferimento, con tutte le violazioni/sospensioni, ritenute opportune, delle norme giuridiche vigenti. La posta in gioco supera, infatti, qualsiasi principio di organizzazione interna, seppur fondamentale e consolidato come nel caso dei principi cardine dello Stato di diritto.

Con ciò non si intende certo giustificare la torsione degli ultimi decenni dello Stato di diritto in Stato di sicurezza, né, tanto meno rallegrarsene. Si tratta, invece, di provare a fuggire dalla facile e spesso superficiale lettura di tale torsione come espressione di una chiara intenzionalità politica del sovrano di turno che decide sullo Stato di eccezione o, peggio, del governante del momento che intende ampliare il proprio potere. Quest'ultima rappresentazione può caratterizzare certamente singoli casi ma non coglie il senso della dinamica in atto. Siamo di fronte, infatti, seguendo la concezione di Benjamin, ad una dinamica endemica. Assistiamo, cioè, al funzionamento di un meccanismo gene-

³² Cfr. J. Saramago, *Cecità* (1995), Milano, Feltrinelli, 2010

³³ W. BENJAMIN, *Per la critica della violenza*, cit., p. 17.

³⁴ *Ivi*, p. 24.

tico dell'ordinamento giuridico. Un meccanismo che prescinde, nella sua portata generale, da chi esercita il potere nella situazione contingente. Si tratta, dunque, di un meccanismo di protezione dell'ordine che scatta di fronte al carattere duraturo o permanente dell'emergenza. Un meccanismo che va compreso se s'intende provare a governarne, per quanto possibile, il funzionamento, ridimensionando gli effetti violenti che esso produce in relazione alla tutela dei nostri diritti e delle nostre libertà. Seguendo una tale traccia di riflessione assumerebbe un significato diverso, al di là dell'indubitabile condizionamento dato dal contesto storico di riferimento che l'ha generata, anche la celebre ottava tesi di filosofia della storia enunciata da Benjamin: «*La tradizione degli oppressi ci insegna che "lo stato di emergenza" in cui viviamo è la regola*»³⁵. L'emergenza permanente, infatti, in un modo o nell'altro, genera oppressione, sia a causa della minaccia della violenza da cui è determinata sia a causa della reazione, comunque violenta, con la quale si intende contrastarla.

³⁵ W. BENJAMIN, *Tesi di Filosofia della storia*, in ID., *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, cit., p. 79.